

**Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
Ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

***PARTE SPECIALE “E”***

***I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE***

## **1. La tipologia dei reati nei rapporti con la pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del decreto)**

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati negli art. 24 e 25 del Decreto.

### **1.1 Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art 316 bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento in cui si consuma il reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano successivamente destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

### **1.2 Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

### **1.3 Concussione (art 317 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto medesimo, nell'ipotesi in cui un Dipendente od un Agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).

### **1.4 Corruzione per atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt 318 e 319 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai propri doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

### **1.5 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art 320 c.p.)**

Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui all'articolo 319 c.p. anche all'incaricato di un pubblico servizio, nonché le disposizioni di cui all'articolo 318 c.p. alla persona incaricata di pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

### **1.6 Istigazione alla corruzione (art 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

### **1.7 Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art 322 bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma, c.p., ai soggetti specificati nell'articolo 322-bis c.p. stesso.

### **1.8 Corruzione in atti giudiziari (art 319 ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una società del Gruppo sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro pubblico ufficiale).

### **1.9 Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art 640, comma 2 n. 1 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

### **1.10 truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art 640 bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

### **1.11 Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

## 2. Aree di rischio

I reati considerati presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da includere anche la Pubblica Amministrazione di Stati Esteri, nonché tutti quei soggetti che possano essere qualificati tali in base alla vigente legislazione ed alle correnti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali). In particolare sono state identificate:

1. le aree di attività più specificamente a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, quest'ultima essendo, nell'accezione sopra precisata, interlocutrice diretta della Società;
2. le aree di supporto, tali dovendosi intendere quelle aree di attività caratterizzate dalla gestione di strumenti di tipo precipuamente finanziario o che, pur non intrattenendo rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, potrebbero agevolare la commissione di reati nelle aree di attività più specificamente a rischio.

Le aree a rischio prime sono quindi state circoscritte alle seguenti:

- Amministrazione e Finanza
- Direzione affari legali
- Direzione commerciale
- Direzione crediti

In relazione a quanto evidenziato vengono repute attività a rischio o situazioni che necessitano di particolare attenzione da parte della Società:

1. la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da Enti Pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di concessioni, partnership, di immobilizzazioni materiali o finanziarie, ovvero l'esecuzione di operazioni similari caratterizzate dal loro svolgimento in contesti lato sensu potenzialmente competitivi;
2. la partecipazione alle procedure di cui al precedente punto 1. in aree geografiche nelle quali esse non risultino garantite da adeguate condizioni di trasparenza;
3. la partecipazione alle procedure di cui al precedente punto 1. in associazione con un Partner (come ad esempio nel caso di joint venture o consorzi);
4. l'assegnazione, ai fini o nell'ambito della partecipazione alle procedure di cui al precedente punto 1., di un apposito incarico di consulenza o di rappresentanza ad un soggetto terzo.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza della Società nel corso delle attività periodica di "risk assessment".

### 3. Destinatari della parte speciale – principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti e Dipendenti della Società, nonché da Partner e Collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo (qui di seguito, tutti definiti Destinatari).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto qui prescritto, nonché a quanto previsto nel Codice Etico, al fine di impedire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

Pertanto, la presente Parte Speciale sancisce – a carico degli Amministratori, dei Dirigenti e dei Dipendenti in via diretta ed altresì a carico dei Partner e di tutti i Collaboratori esterni tramite apposite clausole contrattuali – il divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto;
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire ex se fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui al precedente punto 1., possano comunque potenzialmente diventarlo;
- c) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione alle riferite ipotesi di reato.

Segnatamente, anche alla luce di principi e delle norme di riferimento esplicitate nel Codice Etico adottato dalla Società, è fatto divieto di:

- a) creare situazioni ove i Destinatari coinvolti in transazioni siano, o possano apparire, in conflitto con gli interessi della Società o del Gruppo Cofide;
- b) compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri;
- c) effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o a loro parenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, distribuzioni di omaggi o regali, ovvero benefici di qualsivoglia natura, tali da influenzare l'indipendenza di giudizio dei pubblici funzionari stessi ovvero indurli ad assicurare indebiti vantaggi;
- d) effettuare o promettere, in favore dei Partner, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto associativo con essi costituito;
- e) riconoscere, in favore dei collaboratori esterni, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura ;
- g) destinare le somme ricevute da detti organismi pubblici a scopi diversi da quelli per i quali erano state concesse .

Ai fini dell'attuazione dei divieti così sanciti:

1. i rapporti con la Pubblica Amministrazione nelle aree di attività più specificamente a rischio di reati devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (qualora esse siano ripetitive);
2. gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese – prestando particolare attenzione alle condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta a procedure competitive – e proposti, verificati e/o approvati da almeno due soggetti distinti appartenenti alla Società o al Gruppo Cofide;
3. gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito, e proposti, verificati e/o approvati da almeno due soggetti distinti appartenenti alla Società o al Gruppo Cofide;
4. nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;

5. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari per il conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura devono contenere elementi assolutamente veritieri.
6. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento di dette attività (quali, a titolo esemplificativo, la effettiva destinazione dei fondi ottenuti dallo Stato italiano o da organismi dell'Unione Europea, o il pagamento di fatture) devono porre particolare attenzione alla loro esecuzione e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Potranno essere fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio (ad es.: delibera del Consiglio di Amministrazione per il conferimento di incarichi a rappresentanti locali).

## **4. Procedimenti di formazione ed attuazione della volontà decisionale nelle aree di attività a rischio di commissione dei reati**

### **4.1 Criteri ai quali uniformare il processo decisionale afferente le aree di attività a rischio di commissione dei reati**

Il processo decisionale afferente le aree di attività a rischio di commissione di reati deve uniformarsi ai seguenti criteri:

- E' necessario che ogni operazione a rischio (partecipazione a procedure competitive, di gara o di negoziazione diretta, ovvero richieste allo Stato italiano o ad organismi dell'Unione Europea per il conseguimento di finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura) sia supportata da debita evidenza. In particolare, ciascun soggetto coinvolto nell'esercizio di un'operazione a rischio deve agire in virtù di evidenze scritte che descrivano i profili salienti delle attività o fasi di attività specificamente intraprese o da intraprendere;
- Ogni decisione riguardante le operazioni a rischio come sopra individuate deve risultare da un documento scritto, adottato mediante firma da parte dei soggetti legittimamente investiti dei relativi poteri deliberativi;
- In presenza di operazioni che prevedono la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati o a fondo perduto a favore della società, erogati dallo Stato Italiano o da un organismo a ciò delegato oppure dalla CEE oppure da qualsiasi altro organismo che, in tal modo, si rende promotore dello sviluppo di particolari aree di attività, la funzione coinvolta dovrà rendere noto e partecipe di tale iniziativa il comitato di controllo e l'OdV al fine di rendere possibile la supervisione di questi ultimi su ogni operazione inerente all'iniziativa di accesso ai contributi.
- Ogni acquisto deve essere autorizzato dal responsabile a ciò delegato e non può essere pagato in assenza della formale evidenza dell'autorizzazione; gli acquisti ritenuti dal responsabile della contabilità non inerenti all'attività dell'azienda devono essere, prima del pagamento, segnalati al comitato di controllo e all'OdV.
- Non potrà comunque mai esservi identità soggettiva tra coloro che decidono e pongono in essere un'operazione a rischio e coloro che effettuano i pagamenti ed i trasferimenti delle relative risorse economiche e finanziarie;
- Le predette risorse economiche e finanziarie devono sempre essere puntualmente contabilizzate, sì da averne debita evidenza scritta.

## 4.2 Le singole operazioni a rischio

Le singole operazioni a rischio riguardanti le aree di attività già circoscritte devono essere documentate, deliberate, eseguite, finanziate e contabilizzate nel rispetto di procedure conformi ai criteri sopra indicati, opportunamente calibrate in ragione delle dinamiche interne a ciascuna area di attività e comunque formalizzate in distinti protocolli.

In proposito, devono sottoporsi a specifiche prassi operative improntate ai criteri dettagliati nel precedente paragrafo le seguenti attività, non dovendosi l'elencazione che segue considerare esaustiva:

- identificazione delle persone fisiche che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- predisposizione e ripartizione delle risorse economiche e finanziarie;
- sistema di reporting interno;
- acquisto, trasferimento ed alienazione di beni patrimoniali;
- conferimento di incarichi di Consulenza o di Prestazione di Servizi.